

uno dei documenti più sopra elencati comporterà l'esclusione dell'istanza stessa.

L'Assessore: MANZULLO

(98.9.457)

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 18 febbraio 1998, n. 294.

Progettazione di lavori socialmente utili rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24. Ulteriori chiarimenti.

Agli Enti promotori ed attuatori di progetti di lavori socialmente utili
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della m.o.
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli uffici provinciali del lavoro e della m.o.
e, p.c. *Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto*
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione II
Agli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro

Si chiarisce che a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana della circolare assessoriale n. 291 del 28 gennaio 1998, concernente l'oggetto, sono sospesi i provvedimenti di mobilità tra e nei progetti, anche quelli fra progetti gestiti dallo stesso ente.

L'Assessore: BRIGUGLIO

(98.9.429)

ASSESSORATO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 2 febbraio 1998, n. 946.

Circolare esplicativa del decreto 12 agosto 1997, relativa alla spesa sanitaria per le prestazioni di laboratorio necessarie alla ricerca di portatore di talassemia.

A chiarimento del decreto 12 agosto 1997, pubblicato *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 27 settembre 1997, si ribadisce l'importanza che ha nella regione l'attività di prevenzione della talassemia e si precisa che:

— per le donne di età compresa tra 13 e 45 anni che richiederanno il test per l'identificazione dello stato di "portatore" di emoglobinopatia è necessaria la richiesta formulata dal medico curante, o dagli operatori dello stesso Centro, anche se per l'esecuzione del test non è richiesta alcuna contribuzione aggiuntiva. Tale richiesta varrà come documentazione per il pagamento della prestazione da parte della A.USL di residenza della donna richiedente;

— per gli screening programmati dai centri per la diagnosi, cura e prevenzione della talassemia, la documentazione sarà costituita da una dichiarazione del re-

sponsabile del centro sul totale delle determinazioni effettuate, insieme ad una relazione sui risultati;

— per tutte le determinazioni relative agli esami di approfondimento dell'emoglobinopatia della donna portatrice e per tutti i tests relativi ai consanguinei ed al partner, la richiesta dovrà essere fatta dagli operatori dei centri che effettueranno i tests di approfondimento sia che abbiano essi stessi eseguito la prima rilevazione o che abbiano convalidato una determinazione effettuata da altro laboratorio;

— tutte le attività necessarie per la realizzazione di una adeguata campagna di screening (programmazione dell'intervento, informazione della popolazione, esecuzione dei prelievi ematici, ecc.) sono da ritenersi parte integrante delle ore di servizio prestate dell'azienda di appartenenza;

— considerato che il 30% dei nuovi nati con talassemia nell'ultimo quinquennio è figlio di coppie che avevano ricevuto un risultato falsamente negativo (o, comunque, mal interpretato) del test di screening, a cui si erano sottoposti, si fa obbligo ai direttori generali delle A.USL di dare disposizioni affinché siano effettuati adeguati controlli sull'applicazione del protocollo diagnostico che è parte integrante del decreto in oggetto.

L'Assessore: PAGANO

(98.6.248)

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 22 gennaio 1998, n. 822.

Linee guida per la redazione dei piani di sistemazione (Zona A).

Agli enti gestori
Ai Consigli provinciali scientifici
Ai comuni nei cui territori ricadono riserve naturali
Alla Corte dei conti
Alla Presidenza della Regione

Al fine di predisporre un percorso teso alla redazione dei piani di sistemazione delle riserve naturali, si espongono le linee guida a cui indirizzare gli enti gestori e i consigli provinciali scientifici, attese le funzioni che gli stessi sono chiamati ad assolvere ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 della legge regionale n. 14/88 e degli obblighi discendenti dall'affidamento in gestione.

Il piano di sistemazione assume il carattere di opportunità di pianificazione "a regime" degli interventi mirati al raggiungimento dei fini istitutivi in quanto disegno organico e coerente della conservazione e della fruizione.

E' quindi il momento di qualificazione della gestione, poiché la stessa attività ordinaria viene ordinata nel tempo con le priorità ed i criteri che il documento di piano detta.

Inoltre, in forza dell'evidente connessione con la pianificazione delle aree B (piani di utilizzazione), per gli aspetti di conservazione e tutela che possono rifluire anche in dette aree di prereserva, appare importante avviare le procedure che di seguito vengono espone.

L'elaborazione dello schema di piano di sistemazione è demandata al consiglio provinciale scientifico che si avvarrà delle indicazioni che l'ente gestore della riserva fornirà come da compiti elencati tra gli obblighi convenzionali. Qualora dovessero rendersi necessari per la re-